



## *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

**VISTA** la legge 3 aprile 1979, n. 103 recante «*Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*»;

**VISTA** la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante «*Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato*»;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 26 febbraio 2004, n. 45, recante «*Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia*»;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*»;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*»;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*»;

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante «*disposizioni urgenti in materia di termini normativi*»;

**VISTO** l'articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**VISTO** l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto;

**VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*»;





# *Il Presidente del Consiglio dei ministri*

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*», in particolare l'articolo 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

**VISTO** il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «*ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati*»;

**VISTO** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «*Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni*» pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022»;

**VISTA** la nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «*Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*»;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui «*Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per*





# *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

*cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore”.*

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del suddetto decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che *“La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente”.*

**VISTO** il D.M. 12 luglio 2017, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sopra richiamato, con il quale sono state adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, e dell'Avvocatura dello Stato;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 187955 del 22/07/2024, con la quale il citato Dipartimento, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta ai sensi del summenzionato l'articolo 3, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 con riferimento al periodo 2018-2023, dalla quale è emerso, per le carriere dei procuratori e degli avvocati dello Stato, un progressivo aumento del numero delle assunzioni autorizzabili, che superano significativamente il numero delle cessazioni che di anno in anno si verificano, nonché un aumento degli oneri di personale non coperto dalle risorse finanziarie (*budgets* assunzionali) disponibili a legislazione vigente già a decorrere dal 2026, ha ravvisato la necessità di adottare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nuove misure correttive al fine di evitare che il progressivo incremento delle assunzioni del personale appartenente alle suddette carriere comporti, già nel breve periodo, incrementi di spesa che compromettano ulteriormente la sostenibilità finanziaria e gli equilibri bilancio;

**VISTA** la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

**VISTO** l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le





## *Il Presidente del Consiglio dei ministri*

procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

**VISTO** l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "*Disposizioni in materia di trattamenti economici*";

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024;

**VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

**VISTO** l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale *«le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In*





# *Al Presidente del Consiglio dei ministri*

*caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;*

**VISTE** le note protocollo nn. 2024/375166 del 5/06/2024, 2024/426965 del 28/06/2024 e quella di integrazione, n. 2024/482193 del 23/07/2024, con le quali l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di avvocati e procuratori dello stato, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2022 e 2023, specificando gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2024, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 182460 del 09/07/2024, con la quale il citato Dipartimento, in riscontro alla richiesta assunzionale dell'Avvocatura Generale dello Stato avanzata con la nota prot. n. 375167/2024-P, nelle more dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 3, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014, non ha ravvisato motivi ostativi al reclutamento del contingente di 11 Avvocati dello Stato e di 8 Procuratori dello Stato sul *budget* 2024;

**VISTO** l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle sopra indicate richieste;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024, che autorizza, tra le altre, l'Avvocatura Generale dello Stato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato sette avvocati dello stato;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'economia e delle finanze

**DECRETA**

## **Articolo 1 (Avvocatura Generale dello Stato)**

1. L'Avvocatura Generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.





# *Il Presidente del Consiglio dei ministri*

## **Articolo 2 (Disposizioni generali)**

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a carriere diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del budget residuo, l'Avvocatura Generale dello Stato può avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP -, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate.
2. L'utilizzo della disponibilità residua afferente al *budget* assunzionale relativo all'anno 2024 (cessazioni 2023) sarà oggetto di valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP anche tenendo conto delle nuove misure correttive da adottarsi ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 90 del 2014 all'esito dell'attività di monitoraggio.
3. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzato con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, è subordinato all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per gli avvocati e i procuratori dello stato, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
5. L'Amministrazione è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Il Ministro per la pubblica amministrazione



Firmato digitalmente da  
ZANGRILLO PAOLO  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

*Firmato digitalmente da*

**Giancarlo Giorgetti**

2024-07-31 20:17:39 +0200





# *Il Presidente del Consiglio dei ministri*

**Tabella 1**  
**(Avvocatura Generale dello Stato)**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni del personale togato anno 2022 - budget 2023	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Avvocatura Generale dello Stato	€ 950.744,24	Avvocati	5	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 175.810,60	€ 879.053,00	€ 71.691,24
		Totale Unità	5		Totale oneri	€ 879.053,00	

**Tabella 2**  
**(Avvocatura Generale dello stato)**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni del personale togato anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Avvocatura Generale dello Stato	€ 3.780.455,99	Avvocati	11	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 175.810,60	€ 1.933.916,60	€ 1.493.636,31
		Procuratori	3	scorrimento graduatorie	€ 117.634,36	€ 352.903,08	
		Totale Unità	14		Totale oneri	€ 2.286.819,68	

